L A P R E S C R I Z I O N E (artt . 2934 e ss).

La prescrizione è lo strumento giuridico attraverso il quale la Legge sancisce L'ESTINZIONE dei DIRITTI SOGGETTIVI quando il titolare non li esercita entro il termine dalla stessa previsto (art. 2944 c.c.).

La prescrizione trova il suo fondamento nell'esigenza imprescindibile di CERTEZZA dei rapporti giuridici:questo è un principio basilare di ogni ordinamento giuridico.
Ciò significa che in qualsiasi rapporto giuridico ad ogni diritto soggettivo deve corrispondere un titolare del diritto stesso.
Il mancato esercizio del diritto da parte del titolare per un lungo periodo di tempo potrebbe far maturare la convinzione che il diritto non esiste più o sia stato abbandonato,e,pertanto, la legge ricollega a questo comportamento la perdita del diritto per una presunzione assoluta di rinuncia al diritto stesso.

Non TUTTI i DIRITTI sono soggetti a prescrizione.. Sono IMPRESCRITTIBILI i seguenti diritti:
Diritti personali (diritto al nome)- Diritti di stato (cittadinanza)
-Diritti famiiliari (responsabilità genitoriale, status di figlio o di coniuge)
- l'azione dichiarativa di nullità di un contratto - l'ipoteca - il diritto di proprietà tranne per usucapione).

Considerata la natura estintiva dei diritti, le norme sulla prescrizione sono INDEROGABILI da parte dei privati che, pertanto, NON possono modificare la disciplina legale (art.2936 c.c.) e NON possono rinunciare preventivamente alla Prescrizione (art.2937 c.c.). La prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui Il diritto NON viene esercitato (art. 2935 c.c.).

La prescrizione non opera automaticamente, ma SOLO se richiesta dalla parte Interessata e, pertanto, il giudice NON potrà rilevare d'ufficio la prescrizione NON OPPOSTA (art. 2938).
Il termine ordinario di prescrizione è di 10 anni (art. 2946 c.c.). Per talune Ipotesi sono previste delle prescrizioni brevi (2 anni per il risarcimento dei danni da circolazione stradale - 5 anni per risarcimento danni da fatti illeciti).
Mentre è previsto un termine di 20 anni per la prescrizione dei diritti REALI su COSA ALTRUI (servitù prediali,superficie, enfiteusi, usufrutto).

Il termine di prescrizione può essere soggetto a SOSPENSIONE o a INTERRUZIONE.

Si ha sospensione del TERMINE per cause che non consentono temporaneamente l'esercizio del diritto, quali l'età minore o la interdizione per infermità di mente per chi sia privo di rappresentante legale e per i sei mesi successivi alla fine della causa di incapacità o alla nomina del rappresentante; ovvero per il periodo in cui il diritto debba esercitarsi nei confronti di persone con le quali intercorrano particolari rapporti, che ne rendano difficile o non conveniente l'esercizio. Si ha *interruzione della prescrizione* a seguito della domanda giudiziale e di qualunque atto valido per la costituzione in mora, nonché per il riconoscimento del diritto da parte del debitore. Per effetto dell'interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione. Quando intervenga sentenza di condanna passata in giudicato incomincia a decorrere un termine decennale di prescrizione, anche se per i diritti per i quali si è agito giudizialmente la legge dispone un termine inferiore ai dieci anni. Le prescrizioni sono presuntive quando la legge presume iuris tantum che dopo il decorso del termine il debito sia stato pagato, e pertanto attribuisce al creditore l'onere di provare che il debito non sia stato pagato, anche deferendo il giuramento (art. 2960 c.c.). La prescrizione presuntiva però non può essere fatta valere quando colui che la eccepisce ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta. In tal caso infatti viene meno il fondamento stesso della prescrizione, che, come già detto, si basa sulla presunzione che il debito sia stato pagato.